In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40920/2026
Roma, lì, 23/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA TERESA BELMONTE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1281/2026
MICHELE ROMANO		UP - 28/09/2026
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU		R.G.N. 21923/2026
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 27/04/2026 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SANSONETTI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 27 ottobre 2025, che condannava [redacted] per i reati di atti persecutori e di lesioni aggravate in danno di [redacted]

2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato propone ricorso, affidato a sei motivi, di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta irrevocabilità della querela per il reato di cui all'art.612 *bis* cod. pen., in assenza di valutazione sul criterio della gravità della minaccia richiesta dal rinvio all'art.612, comma 2, cod. pen., che sarebbe rimasta assorbita nella complessiva conferma del quadro accusatorio, senza misurarsi con la doglianza difensiva, a fronte della revoca della costituzione di parte civile, della rimessione della querela, della ricezione del ristoro economico e della manifestazione della volontà di chiudere la vicenda.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di apparenza di motivazione con riferimento al reato di cui all'art.612 *bis* cod. pen.

Si duole della mancata risposta allo specifico motivo di appello sulla qualità dei riscontri e sulla esplicitazione del criterio di valutazione adottato.

2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'evento del reato di cui all'art.612 *bis* cod. pen. ed alla funzione probatoria del referto psicologico, che pone lo stato psichico della persona offesa in termini di correlazione o coerenza con gli eventi stressanti riferiti.

2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al reato di lesioni. Si duole della discrasia tra fatto contestato, che colloca le lesioni in [redacted] il 3 novembre 2024, e fatto valorizzato nella motivazione, che le colloca il 4 novembre 2024.

2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art.576, comma 1, n.5 *bis*, cod. pen., contestata per il reato di lesioni.

2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlativi vizi motivazionali in relazione al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

3. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1 Ai sensi dell'art. 612-*bis*, comma 4, cod. pen., è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. Possono individuarsi nella norma due condizioni,

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

entrambe necessarie, che, se realizzate, impediscono la revocabilità della querela: la reiterazione delle minacce e la loro manifestazione nei modi di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. Dall'analisi della norma, emerge che il quarto comma dell'art. 612-*bis* cod. pen. contempla la gravità della minaccia, attraverso il richiamo all'art. 612, comma 2, cod. pen., non già sotto il profilo dell'aggravamento della punibilità del fatto, ma come modalità di manifestazione della condotta intimidatrice, al fine del diverso profilo della revocabilità della querela, che è avulso dall'imputazione e non soggetto alle regole di necessaria contestazione dettate dalle Sezioni Unite in tema di aggravanti del reato e in relazione al rispetto del diritto di difesa dell'imputato (Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023, M., Rv. 284992).

2.2 Tale profilo induce il Collegio - nella fattispecie in esame, in cui l'imputazione riporta la gravità delle minacce reiterate con richiami in fatto (*lesioni personali aggravate, frasi intimidatorie con minacce di morte -rivolte anche ai prossimi congiunti della donna-, minacce che "le avrebbe spaccato la testa e l'avrebbe distrutta se non fosse stata con lui", etc*.), pur non contestandola espressamente - a dare seguito all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela, non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione (Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023, M., Rv. 284992; Sez. 5, n. 9403 del 24/1/2022, B., Rv. 282983; Sez. 5, n. 7994 del 9/12/2020, S., Rv. 280726).

2.3 Ebbene, nel caso di specie, ricorre una situazione di irrevocabilità della querela, poiché la condotta in concreto commessa dall'imputato si caratterizza senz'altro per la reiterazione delle minacce rivolte alla vittima e per la gravità di esse (Sez. 5, Sentenza n. 5231 del 07/11/2025, dep. 2026, S., Rv. 289449 – 01)

Tali connotazioni della condotta sono evincibili dalla contestazione del reato, che richiama esplicitamente la reiterazione e le minacce di morte, con l'uso di espressioni verbali particolarmente forti: «ti ammazzo a te e ai tuoi genitori»; «ti ammazzo lo stesso»; «se non stai attenta ti faccio del male». La gravità è resa evidente anche dall'impatto negativo che tali minacce (e l'intera azione delittuosa) hanno avuto sulla persona offesa, costretta a modificare le sue abitudini di vita quotidiane, cadendo in un grave stato di ansia e di paura, nel fondato timore per l'incolumità propria e dei suoi cari.

La realizzazione di minacce reiterate e gravi rende irrevocabile la querela proposta dalla persona offesa nei confronti dell'imputato *ex* art. 612 *bis*, comma 4, cod. pen., come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.

Tutte le contestazioni sono, peraltro, provate, con riscontri alle dichiarazioni della persona offesa [redacted] costituiti dal dato nosografico, che attesta un certo grado di violenza, e dalle convergenti testimonianze dei testi a carico:

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

dichiarazioni dell'*ex* marito, [redacted] e di [redacted] madre di una compagna di classe della figlia della p.o., che apprendevano dall'imputato delle minacce di morte nei confronti della *ex* moglie.

Quali indici della gravità dei fatti si richiamano il tenore delle minacce nonché la prospettazione, diretta o per interposta persona, anche con l'uso di armi, del male peggiore (minaccia di sparare alla vittima o di farla sparire dalla faccia della terra); la reiterazione delle minacce di morte condotte dopo aver appreso della fine della relazione, nei confronti della persona offesa e dei familiari, tanto da costringere la famiglia ad interrompere l'utenza telefonica fissa; l'aggressione fisica della p.o. con un pugno alle spalle, cui seguono pedinamenti e telefonate minacciose. A fronte di tali gravi minacce reiterate, è corretta ed immune da vizi e censure la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto che la decisione di rimettere la querela e revocare la costituzione di parte civile dopo l'offerta risarcitoria, giudicata soddisfacente, non depotenzia la gravità dei fatti, che emerge dalla descrizione delle inequivoche espressioni e dal contesto in cui venivano usate.

La gravità di tali azioni dell'imputato è, inoltre, resa evidente anche dal notevole impatto negativo che le minacce in questione (e l'intera azione delittuosa) hanno avuto sulla persona offesa, ingenerandole, secondo quanto osservato dalla dott.ssa [redacted] nell'ambito del consulto a lei richiesto, "*un profondo stato d'ansia e di preoccupazione determinato dagli eventi verificatisi e la necessità di un percorso di supporto psicologico*".

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati.

3.1 Le censure difensive non si confrontano con la sentenza impugnata, che ribadisce, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità, la rilevanza delle condotte moleste, richiamando la sentenza di primo grado.

In realtà, i motivi sono pressoché integralmente versati in fatto e volti a una diversa valutazione degli elementi di prova, che non è certamente ammissibile in questa sede.

La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in sinergia gli elementi di prova in atti, quali, innanzi tutto, la credibilità soggettiva e oggettiva ed attendibilità della persona offesa.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (cfr. Sez. 6, n.13442 dell'8.03.2016, De Angelis; Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, Basile; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare la intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte (S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella).

A tanto si aggiunge che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2- , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valeria, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3.2 La Corte di merito ha sottolineato che la brevità della relazione non è dirimente e non incide sul vaglio critico della condotta persecutoria dell'imputato, iniziata con l'aggressione fisica per poi proseguire in una *escalation* di molestie attuate mediante pedinamenti, contatti telefonici, anche per interposta persona (familiari, due amiche e l'ex coniuge), per far giungere alla p.o. messaggi intimidatori, che hanno procurato nella vittima disagio psicologico.

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Quanto ai riscontri, i giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni rese dai genitori della persona offesa, [redacted] e [redacted] ritenute, con valutazione immune da vizi e censure, scevre da intenti di calunnia e pienamente attendibili, sulle numerose chiamate ricevute sulla rete fissa e sull'utenza mobile, alle quali non rispondevano, e sullo stato d'ansia e di preoccupazione della figlia per la propria incolumità, determinato dalle minacce profferite dall'imputato, e sui mutamenti di abitudini della figlia, che usciva solo se accompagnata.

Ulteriori riscontri sono stati ravvisati nelle sommarie informazioni del fratello della p.o., [redacted] sulla conoscenza dell'imputato e sulle telefonate da questi ricevute dal 4 novembre 2024 dalle ore 4,30, sino al 7 novembre 2024, anche tramite l'applicativo [redacted] sulle espressioni minacciose e ingiuriose rivolte a lui e alla sorella dall'imputato; sull'appostamento effettuato dall'imputato, a bordo della propria autovettura, nei pressi dell'abitazione della sorella; ancora, sulla foto dal medesimo scattata ed inoltrata alla sorella e sulla visione delle immagini di videosorveglianza, in data 6 novembre 2024, in cui notava la medesima autovettura in sosta nel medesimo luogo, nonché l'imputato che abbandonava il mezzo e recarsi presso una pizzeria per ordinare due pizze a forma di cuore, e sulla chiamata della sorella, il giorno seguente, che intimorita del transito continuo della autovettura dell'imputato, gli chiedeva di chiamare le Forze dell'Ordine.

Si sottolinea la concordanza delle dichiarazioni del teste, che ha riferito di un importante stato di ansia e preoccupazione per la propria incolumità, generato nella sorella dalle condotte dell'imputato, e del significativo mutamento delle abitudini di vita determinato nella medesima (evitava di uscire da casa da sola, anche per accompagnare la figlia a scuola).

Ancora, quale ulteriore riscontro, sono state richiamate le sommarie informazioni rese dalla sorella della p.o., [redacted] - sulla mancata accettazione da parte dell'imputato della fine della relazione e sui continui appostamenti fuori dalla abitazione della sorella, e sulla reazione dell'imputato per non avere ricevuto ringraziamenti per le pizze consegnate alla sorella - e dalla sorella [redacted] - che ha riferito quanto appreso dalla p.o sulle minacce profferite dall'imputato, a seguito della decisione di quest'ultima di troncare la relazione, e sulle continue telefonate effettuate dall'imputato al padre e al fratello della vittima nonché a quest'ultima, con minaccia anche di spararle, e sull'episodio delle lesioni.

Si è dato rilievo, da parte dei giudici di merito, anche alle sommarie informazioni dell'ex coniuge, [redacted] sulle continue telefonate ricevute dall'imputato con contenuto intimidatorio e su quanto appreso dal fratello della persona offesa e da quest'ultima sulle telefonate dal contenuto minatorio.

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Infine, sono state richiamate le dichiarazioni rese da [redacted] madre di una compagna di scuola della figlia della p.o., sui molteplici messaggi ricevuti dall'imputato con richiesta di fare sbloccare il telefono della persona offesa, e su quanto riferitole da un'amica comune, tale [redacted] sulle intenzioni dell'imputato di sparare alla p.o.

Né le valutazioni sulla rilevanza del referto psicologico della dott.ssa [redacted] assurgono, nel contesto della motivazione della sentenza gravata -come sembra affermare la difesa-, a elemento decisivo per la verifica della sussistenza della condotta ascritta all'imputato. Tale elemento di conoscenza tecnica è stato valutato dai giudici di merito come contributo idoneo a supportare le restanti emergenze dibattimentali, essendo peraltro con esse sintonico, in quanto ha confermato il profondo stato di ansia e di preoccupazione, determinata dagli eventi verificatisi, validato la valenza traumatica dell'accaduto nonché ha riferito dei sensi di colpa della vittima sulla mancata immediata comprensione del carattere violento dell'imputato, e concluso per la necessità di un supporto psicologico.

Né il complesso dei motivi di gravame risulta in grado di smentire la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, peraltro, parzialmente ammessa dall'imputato, quanto alla materialità degli episodi contestati.

Va, incidentalmente, ricordato, a questo riguardo, che l'esegesi pacifica di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, ritiene che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Più di recente, il principio è stato ribadito e precisato, affermandosi, quanto ai riscontri estrinseci, che questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite 'Bell'Arte', cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto rispettati i canoni della valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa, neppure costituita parte civile, scevro da contraddizioni intrinseche nonché i numerosi riscontri nelle risultanze istruttorie considerando le argomentazioni difensive riproposte con il presente ricorso e disattendendole con congrua motivazione.

3.3 Quanto all'evento del reato, è sufficiente evidenziare che i giudici di merito richiamano l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, che tornava ad abitare con i genitori, la riduzione delle uscite da sola anche per accompagnare la figlia a scuola, nonché lo stato di ansia, instabilità, malessere, paura e preoccupazione riferito dalla stessa, oltre che dai genitori, e dal fratello, dalle sorelle, dall'ex marito, e dal referto psicologico, causalmente derivato dalle condotte attuate dall'imputato ai suoi danni.

Dunque, i giudici di merito hanno ritenuto integrato sia lo stato di ansia che la alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. E tanto è sufficiente ai fini dell'integrazione dell'evento del delitto di atti persecutori che si connota come reato abituale ad eventi alternativi ed eventualmente concorrenti tra loro (Sez. 5, n.3781 del 24.11.2020, dep. 2021, S. Rv.280331-01). In sostanza, la fattispecie del reato di atti persecutori di cui all'art.612 bis cod. pen. prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, Sentenza n. 47533 del 27/09/2023, Rv. 285555 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280331 - 01 Sez.5 n.34015 del 22.06.2010, De Guglielmo, Rv. 248412-01).

4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

4.1 Va premesso che, quanto al principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che per "fatto", come elemento materiale del reato, debba intendersi un accadimento di ordine naturale, e che vi sia "mutamento" in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'astratta ipotesi criminosa prevista dalla legge, ovvero che si registri un rapporto di eterogeneità e/o di incompatibilità della fattispecie concreta rispetto a quella contestata, tale da integrare una modifica del fatto nella sua sostanzialità; insomma, l'azione realizzata deve essere completamente diversa da quella prospettata, in maniera tale da pervenire ad una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito, causando un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, Sent. n. 35120 del 13/06/2003, Rv. 226654; Sez. 6, Sent. n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156). Ciò in quanto, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649; Sez. 2 - , Sent. n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427 - 01).

Poiché le norme che assicurano la corrispondenza tra imputazione e sentenza riguardano il contenuto dell'accusa nel suo complesso, perché il diritto alla piena difesa dell'imputato possa dirsi violato, occorre che sia intervenuta una trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale degli addebiti e, quindi, per accertarne la diversità, occorre valutare la contestazione nella sua interezza e non solamente constatare che la sentenza non contiene gli stessi elementi del fatto-reato della contestazione, ma apprezzare se tali mutamenti abbiano in concreto inciso sul diritto di difesa dell'imputato.

4.2 Peraltro, la data del commesso reato, costituisce normalmente solo un elemento accessorio del fatto-reato contestato, che non incide -in via generale e automatica- sul requisito della sua enunciazione e che, quindi, non può determinarne la mancanza o l'incompletezza. Invece, essa può assurgere a causa di nullità, quando non sia possibile collocare nel tempo l'episodio delittuoso contestato, per cui la sua omissione o l'errata indicazione è produttiva di conseguenze e influisce sulla contestazione quando, dal complesso degli elementi indicati, il fatto-reato contestato sia stato collocato in un tempo diverso da quello di commissione e tale spazio temporale abbia influenza rilevante ai fini della difesa dell'imputato.

Nella specie, il ricorrente si è limitato a segnalare una discrasia (tra contestazione e motivazione) nella data del commesso reato sostenendo la violazione del principio declinato dall’art. 522 cod. proc. pen. senza però fornire – come avrebbe dovuto, pena la genericità del motivo - alcuna indicazione in ordine alla decisività e rilevanza specifica della data riscontrata per la realizzazione del fatto di lesioni, essendo stato, al contrario, confermato e provato nel resto il complessivo fatto contestato nel capo di imputazione specifico sul punto. D’altra parte, la Corte d’appello non indica una diversa data, mentre il riferimento al 4 novembre si spiega tenuto conto della verificazione del fatto alle prime ore del mattino.

5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato oltre che generico.

La Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, con motivazione corretta e sufficientemente congrua, ha ritenuto sussistere la contestata aggravante del reato di lesioni di cui all’art.576, comma

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

1, n.5 *bis*, cod. pen., in quanto trattasi di lesioni procurate in ambito di condotta di atti persecutori, sviluppatasi all'esito della fine della relazione nei confronti della medesima p.o. di detto reato, lesioni che hanno rappresentato l'esordio delle condotte di molestia.

6. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

Quanto al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la motivazione, che richiama la gravità della condotta per la violenza fisica e verbale, è immune da censure.

La Corte di appello richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01; Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, dep. 2004, Quaglia, Rv. 228551 - 01) nonché ribadito da Sez. U, Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 03.

A conclusioni diverse deve giungersi con riferimento agli istituti per i quali è il legislatore a prevedere espressamente la rilevanza di elementi susseguenti al reato.

In relazione al trattamento sanzionatorio, questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per cui il giudizio discrezionale delle Corti di merito non può essere oggetto di censura in sede di legittimità purché legittimo e motivato. Infatti, si versa in ambito di discrezionalità, in cui il giudice deve solo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto. Sul piano generale, *Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269- 01*) accoglie l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo edittale", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 c.p." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata".

E, quanto alla censurabilità in questa sede, si deve considerare che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile nel giudizio di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, anche il mero richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Nella specie, la Corte di merito ha ribadito la complessità della condotta dell'imputato e l'assenza di elementi positivi per poter riconoscere i benefici richiesti. Né il ricorrente ha "suggerito" elementi positivi cui ancorare il riconoscimento dei benefici genericamente invocati, a fronte dell'individuazione della pena nel minimo edittale e col riconoscimento delle generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 28/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Anna Maria Gloria Muscarella	Maria Teresa Belmonte

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf00fdcf6 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d